

SPORT DILETTANTISTICO: COME GESTIRLO

(QUADRO D'INSIEME ALLA LUCE DELLE
NOVITA' IN MATERIA DI ASD)



Lo stato dell'arte su deducibilità delle sponsorizzazioni e perdita dei requisiti per l'applicazione della L.398/91

**Luigi Turrini
Dottore Commercialista**

LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA

Legge 27/12/2002 n. 289

Art. 90 - (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica), **comma 8**

*«Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un **importo annuo** complessivamente **non superiore a 200.000 euro**, spesa di pubblicità, volta alla **promozione dell'immagine o dei prodotti** del soggetto erogante mediante una **specificata attività del beneficiario**, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»*

La Prassi dell' Agenzia delle entrate

«La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, **una PRESUNZIONE ASSOLUTA circa la natura di tali spese**, che vengono **considerate** - nel limite del predetto importo - **comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili** per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2, del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986) nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi...

Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti **condizioni**:

- 1) i **corrispettivi** erogati devono essere necessariamente **destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti** del soggetto erogante;
- 2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una **specificità attività del beneficiario** della medesima».

(Circ. 22 aprile 2003 n. 21/E)

ONERE DELLA PROVA E **REGIME DELLE PRESUNZIONI** (cenni)

Art. 2697 c.c. – Onere della prova

“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”

ONERE DELLA PROVA E **REGIME DELLE PRESUNZIONI**

Artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. – Delle Presunzioni (*“...conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”*)

Presunzioni legali: dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite (ad es: concetto di residenza ai fini fiscali; movimentazioni c/c; perdita qualifica ENC per A.S.D.)

Presunzioni legali **assolute** : non ammettono prova contraria
 relative : possibile la prova contraria

Presunzioni semplici (non stabilite dalla legge): l'onere di provare i fatti in giudizio spetta all'A.F.; sono lasciate alla prudenza del giudice, che può ammettere solo presunzioni **gravi, precise e concordanti**

NATURA DELLE SPESE:

- **RAPPRESENTANZA**
- **PUBBLICITÀ**
- **SPONSORIZZAZIONE**

SPESE DI RAPPRESENTANZA – PUBBLICITÀ – SPONSORIZZAZIONE

SPESE DI RAPPRESENTANZA Caratteristiche: gratuità, congruità ed inerenza

Sono tutte quelle spese effettivamente sostenute e documentate **a titolo gratuito**, oppure effettuate con **finalità promozionali o di pubbliche relazioni**, il cui sostenimento risponda a **criteri di ragionevolezza** in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia **coerente con pratiche commerciali di settore**

SPESE DI PUBBLICITÀ

Sono quelle spese finalizzate alla trasmissione di un **messaggio promozionale** allo **scopo di incrementare direttamente le vendite di beni e servizi di un'azienda**. È considerata pubblicità *"...qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo **scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi**"* [Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006]

SPESE DI RAPPRESENTANZA – PUBBLICITÀ – SPONSORIZZAZIONE

SPESE DI SPONSORIZZAZIONE (sono accomunate alle spese di pubblicità)

«Sono connesse ad un contratto la cui caratterizzazione è costituita, di regola, da un **rapporto sinallagmatico** tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato... Generalmente mediante tale contratto **lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura** nei confronti del soggetto **sponsorizzato** che, a sua volta, **si impegna a pubblicizzare e/o a propagandare il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque, l'attività produttiva dello sponsor...**» (Ris. 17 giugno 1992, n. 9/204)

SPESE DI **RAPPRESENTANZA – PUBBLICITÀ – SPONSORIZZAZIONE**

DISTINZIONE TRA PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONE

*«In relazione, per esempio, ad un evento sportivo, si ha mera **pubblicità** se l'attività promozionale è **rispetto all'evento** stesso in **rapporto di semplice occasionalità** (è il caso dei cartelli collocati ai margini di un campo sportivo rispetto ai quali qualsiasi fatto agonistico è occasione per rendere operativo il messaggio propagandistico), mentre si ha **sponsorizzazione** se **fra la promozione di un nome o di un marchio e l'avvenimento agonistico** viene **istituito uno specifico abbinamento**. Intesa in questo senso, la sponsorizzazione è in relazione non di mera occasionalità, ma di "connessione" con lo spettacolo...»*

Corte Cass., Sez. I civ, Sent. n. 429 del 19 gennaio 1996

SPESE DI RAPPRESENTANZA – PUBBLICITÀ – SPONSORIZZAZIONE

SPESE DI RAPPRESENTANZA → DEDUCIBILITÀ LIMITATA

Sono **COMMISURATE ALL'AMMONTARE DEI RICAVI E PROVENTI** della **gestione caratteristica** dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le stesse sono sostenute, in misura pari:

- all'**1,5%** dei ricavi e altri proventi **fino a 10.000.000** di euro;
- allo **0,6%** dei ricavi e altri proventi per la **parte eccedente 10.000.000** di euro e **fino a 50.000.000** di euro;
- allo **0,4%** dei ricavi e altri proventi per la parte **eccedente 50.000.000** di euro.

SPESE DI PUBBLICITA' → POSSIBILE DEDUZIONE INTEGRALE

NELL'ESERCIZIO (nel rispetto del **principio di inerenza** quale «*correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo*» Cass.civ. sez. 5, n. 18904/2018)

LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

«La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, **una PRESUNZIONE ASSOLUTA circa la NATURA di tali spese**, che vengono **considerate** - nel limite del predetto importo - **comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili** per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2, del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986) nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi...

Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti **condizioni**:

- 1) i **corrispettivi** erogati devono essere necessariamente **destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti** del soggetto erogante;
- 2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una **specificità attività del beneficiario** della medesima».

(Circ. 22 aprile 2003 n. 21/E)

L'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DA PARTE DELL' A.E. E LE **MOTIVAZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

PRINCIPIO: LA PRESUNZIONE ASSOLUTA È AFFERENTE ALLA NATURA DELLA SPESA (DI PUBBLICITÀ) E NON ALLA DEDUCIBILITÀ

«...la spesa di sponsorizzazione, ... **DIFETTI DEL REQUISITO DI INERENZA** all'attività esercitata... risultando **assente un ritorno anche solo potenziale**, in termini di correlazione costi/ricavi, dell'immagine dell'Azienda, a livello di conoscenza del proprio marchio e della propria attività nei confronti dei tifosi e degli altri sponsor, **che potrebbe diventare fonte di nuovi ordini...**



*l'importo di complessivi euro xxxxxxxxx, erogato dalla società alla stessa associazione, debba essere considerato **alla stregua di un'erogazione liberale** e quindi **costo non inerente all'attività d'impresa...**»*

L'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DA PARTE DELL' A.E. E LE **MOTIVAZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

SEGUE... LA PRESUNZIONE ASSOLUTA È AFFERENTE ALLA NATURA DELLA SPESA (DI PUBBLICITÀ) E NON ALLA DEDUCIBILITÀ

«l'Ufficio ritiene che il costo per la sponsorizzazione ... presenta elementi di **ANTIECONOMICITÀ** e, pertanto, non sia inerente, non sussistendo la **congruità** e il collegamento in termini di proporzione tra costo e controprestazioni ricevute, né la proficuità per l'attività d'impresa».

Ciò verrebbe evidenziato dai seguenti tre fattori:

- «entità del **costo sostenuto** e sua congruità rispetto alla controprestazione resa;
- visibilità nei confronti di soggetti verso cui si detengono interessi economici;
- sproporzione del **costo sostenuto in relazione all'utile** conseguito dalla società nell'anno XXXX.»

L'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DA PARTE DELL' A.E. E LE **MOTIVAZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

SEGUE... LA PRESUNZIONE ASSOLUTA È AFFERENTE ALLA NATURA DELLA SPESA (DI PUBBLICITÀ) E NON ALLA DEDUCIBILITÀ

*«...la presunzione di cui all'ottavo comma dell'art. 90 L. 289/02 non legittima alcuna franchigia in quanto **il requisito dell'inerenza rileva sempre come condizione preliminare** per il riconoscimento fiscale delle spese di pubblicità, anche nell'ipotesi contemplata dall'art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002».*



*«Se è vero che la legge pone una **presunzione** assoluta, è però anche vero che essa **riguarda la natura della spesa**, che viene qualificata ex lege come spesa di pubblicità, **e non l'inerenza** all'attività di impresa.»*

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 11-01-2016) 23-03-2016, n. 5720

Motivo della decisione dei Giudici di appello, favorevole all'Ufficio: *costi di sponsorizzazione che "non avendo portato rilevanti e significati incrementi nelle vendite" avrebbero dovuto essere classificati come mere spese pubblicitarie.*

CASSAZIONE → «*thema decidendum*: condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità quando queste coinvolgono **soggetti ritenuti** dal legislatore del 2003 **meritevoli di peculiare tutela giuridica**, ossia le compagini sportive dilettantistiche».

Testo sentenza: «...di norma, le spese di sponsorizzazione costituiscono **spese di rappresentanza**, deducibili nei limiti della norma menzionata, **ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale** (Cass. n. 3433 del 2012; conf. n. 10914 del 2015 e n. 27482 del 2014). Dunque, di solito, **laddove non vi sia alcun nesso tra l'attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall'art. 108 del TUIR e dalle disposizioni secondarie attuative (es. ora quelle del D.M. 19 novembre 2008)**».

LA **GIURISPRUDENZA** DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 11-01-2016) 23-03-2016, n. 5720

MA... una **peculiare esimente alla normativa ed alla giurisprudenza** sin qui esaminata è prevista dagli enunciati **dell'art. 90, comma 8**, della legge finanziaria 2003 laddove il corrispettivo in denaro o in natura in favore di compagini sportive dilettantistiche costituisce... **spesa di pubblicità** volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, **ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUIR** (già art. 74)

richiamo della circolare n. 21/E del 22 aprile 2003

conseguenza

...è proprio il comma 8 dell'art. 90 a qualificare ex lege tali spese come pubblicitarie (uniche) condizioni richieste in base alla sentenza:

- (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica,
- (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa,
- (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor,
- (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).

LA **GIURISPRUDENZA** DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 02-02-2017) 06-04-2017, n. 8981

IRRILEVANZA DI UNA PRESUNTA ANTIECONOMICITÀ DELLA SPESA SOSTENUTA DALLA SOCIETÀ SPONSORIZZATA

*«Ugualmente irrilevante deve considerarsi l'ulteriore considerazione del giudice di appello circa la "**antieconomicità**" della spesa in esame, in ragione della affermata irragionevole **sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio** della società contribuente. In ordine a quest'ultimo profilo deve infatti ribadirsi che quella sancita dalla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, è una "**presunzione assoluta**" oltre che della natura di "spesa pubblicitaria", **altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell'importo di Euro 200.000...**»*

LA **GIURISPRUDENZA** DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 02-05-2018) 19-06-2018, n. 16113

...continua IRRILEVANZA DI UNA PRESUNTA ANTIECONOMICITÀ DELLA SPESA SOSTENUTA DALLA SOCIETÀ SPONSORIZZATA

*«Data l'assolutezza della presunzione **deve considerarsi irrilevante** la considerazione della "**antieconomicità**" della spesa de qua, in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente. Infatti **tale presunzione legale riguarda sia la natura della spesa, quale spesa pubblicitaria, sia l'inerenza della spesa stessa sino alla soglia, normativamente fissata, dell'importo di Euro 200.000**»*

LA **GIURISPRUDENZA** DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 30-11-2017) 19-01-2018, n. 1420

PREVANZA DELLA DISCIPLINA SOPRAVVENUTA E DELLA GIURISPRUDENZA NEL FRATTEMPO EMANATA

*«I precedenti giurisprudenziali citati a conforto dalla ricorrente (in questo caso l'Agenzia delle entrate), nella specifica materia, sono stati meglio specificati dalla giurisprudenza più recente (cfr. Ord. n. 7202/2017; id n. 8981 del 06/04/2017) con l'affermazione dei seguenti principi: In tema di imposte sui redditi, la **presunzione legale di inerenza/deducibilità** delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dalla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, **opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori**».*

LA **GIURISPRUDENZA** DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 19-04-2017) 18-09-2017, n. 21578

POSSIBILITÀ DI INTRODURRE IL MOTIVO PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO NEL CASO NON SIA STATO ESPOSTO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

*«...la questione dell'applicabilità della L. n. 289 del 2002, art. 90, è **ammissibile, anche se proposta solo in appello**, trattandosi di **questione di mero diritto** sulla base di presupposti di fatto (essere le società sponsorizzate associazioni sportive dilettantistiche e essere l'importo delle sponsorizzazioni non superiore a 200.000 Euro) pacifici in atti».*

LA PERDITA DEI REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DELLA L. 398/91

IL REGIME DI CUI ALLA L. 16 DICEMBRE 1991, N. 398

A CHI È RIVOLTO IL REGIME DI CUI ALLA L. 16 DICEMBRE 1991, N. 398: ASD e SSD (oltre ad associazioni senza scopo di lucro e pro-loco), **SENZA SCOPO DI LUCRO** che nell'esercizio precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciale **NON SUPERIORI A EURO 400,000**.

ADEMPIMENTI CHE DEVONO OSSERVARE ASD E SSD (L.398/91, DPR 544/99, L.133/1999)

- **Esonero dalle scritture contabili** artt. 14,15,16,18 e 20 DPR 600/73 e dagli obblighi del titolo II del DPR 633/72.
- **Esonero emissione della fattura** (salvo sponsorizzazioni, prestazioni pubblicitarie e cessione diritti ripresa televisiva o trasmissione radiofonica) **e di registrazione**
- **Esonero** dall'obbligo dell'emissione della **ricevuta fiscale** o dello **scontrino**
- **Conservare e numerare** progressivamente le fatture di acquisto e **annotare**, anche cumulativamente, entro il giorno 15 del mese successivo, **corrispettivi e qualsiasi provento** commerciale, nel modello di cui al **D.M. 11 febbraio 1997**, opportunamente integrato.
- **Versare trimestralmente l'IVA** entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre con F24. Sul registro devono essere annotati anche i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie.
- I **pagamenti** effettuati dalle e i **versamenti** a favore delle ASD e SSD devono essere **eseguiti con strumenti tracciabili se di importo pari o superiore a euro 1.000**

CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME DI CUI ALLA L. 398/1991

CHI NE PUÒ FRUIRE

ai sensi dell'art. 1, comma 1, possono accedere al regime

1. *le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro ...*
2. *che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 400,000 euro.*



CAUSE DI DECADENZA

1. Perseguimento dello scopo di lucro (soggettivo)
2. Superamento del plafond di proventi derivanti dall'attività commerciale (euro 400,000)

(FINO AL 31/12/2015 → violazione all'obbligo di tracciabilità ex art. 25, c. 5, L. 133/99)

CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME DI CUI ALLA L. 398/1991

CHI NON NE PUÒ FRUIRE: «SPORTIVE» NON AFFILIATE A FEDERAZIONI O EPS
Cass. Ord. 13 novembre 2019, n. 29401

L'associazione sportiva non affiliata non può adottare il regime forfetario L. 398/91

*«...le associazioni non lucrative godono del regime agevolativo in virtù dell'estensione operata dall'art. 9 bis, ma, **ove tali associazioni abbiano statutariamente un carattere sportivo, continua a trovare applicazione la norma speciale preesistente (l'art. 1 della legge 398) **che condiziona tale regime al requisito formale dell'affiliazione****».*

Precedente contrario: Cass. Sent. 13 novembre 2003 n. 17119 (secondo cui è «sufficiente il concreto svolgimento di attività sportive svolte, senza scopo di lucro, in coerenza con gli scopi statuari... l'affiliazione alle federazioni sportive costituire indice emblematico dello svolgimento di particolari attività»)

RILIEVI CHE HANNO COMPORTATO DECADENZA DAL REGIME

«L'art. 90, comma 18bis prevede espressamente: "E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva"»

*« il recepimento di tale clausola obbligatoria negli atti costitutivi **rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la fruizione non soltanto delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 398/1991...**»*

«è del tutto evidente che violando sia l'art. 90, comma 18bis della Legge n. 289/2002, che lo stesso Statuto Sociale, la ASD XXXXXXXXXX risulta decaduta dalle agevolazioni previste dalla Legge 398/1991»

RILIEVI CHE HANNO COMPORTATO DECADENZA DAL REGIME

«Il regime agevolativo... costituisce per gli introiti aventi natura commerciale un cosiddetto “**salto d'imposta**” sia ai fini delle Imposte Dirette... sia ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto...

...la disciplina fiscale in esame impone ai soggetti destinatari, comprese le Associazioni Sportive Dilettantistiche, il **rispetto di determinati requisiti nonché il rispetto di ben precisi obblighi**, al venir meno dei quali, anche uno solo di essi, cessano le previste agevolazioni fiscali...

...in particolare le associazioni che intendono fruire di detta disciplina fiscale (N.d.r. decommercializzazione attività rivolte ai soci) devono attenersi alle prescrizioni contenute nell'art. 148, comma 8 del medesimo decreto presidenziale...



RILIEVI CHE HANNO COMPORTATO DECADENZA DAL REGIME

...si è quindi proceduto al **riscontro degli adempimenti sanciti dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289** (esame dello statuto, redazione dei rendiconti economico-finanziari, riconoscimento ai fini sportivi, istituzione e conservazione dei documenti ed adempimenti contabili conseguenti in generale)...»

IL RISCONTRO DEGLI ADEMPIMENTI AVREBBE CARATTERE SOSTANZIALE

«...posto **che l'inosservanza degli obblighi imposti dalle specifiche disposizioni normative determina**, in capo ai soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali riservate allo sport dilettantistico **la perdita** di tali facoltà, ivi compresa quella di fruire **del regime agevolativo forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398**»

RILIEVI CHE HANNO COMPORTATO DECADENZA DAL REGIME

Altri rilievi contenuti in avvisi di accertamento da cui è scaturito il disconoscimento del regime agevolato

«...**le agevolazioni fiscali concesse alle ASD sono ampiamente compensate**, nella prospettiva di evitare l'aggiramento delle disposizioni e contenere l'evasione, **da un rigido sistema di controllo fondato sulla puntuale rendicontazione di tutte le operazioni...**»

«...**la rigorosa rendicontazione di tutte le operazioni contabili consente un controllo puntuale della gestione dell'associazione...**»

«...**la mancanza di un elenco degli associati presenti in occasione delle sedute assembleari con relativa apposizione di firma comporta la mancata verifica del rapporto associativo**»

LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (circ. 24/4/2013, n. 9/E)

Effetti della mancata tenuta del modello previsto dal D.M. 11 febbraio 1997

«...l'ente sportivo dilettantistico, ***pur non avendo provveduto ad annotare i corrispettivi nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997***, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, potrà ***continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991***, sempre che sia in grado di fornire all'amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'IVA...»

LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(circ. 24/4/2013, n. 9/E)

Effetti della mancata redazione del rendiconto previsto dall'art. 25, comma 5, del D.M. 26 novembre 1999, n. 473

«...considerata la particolare rilevanza riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici, si ritiene che la **mancata redazione del rendiconto** in argomento (**per proventi o raccolte ex art. 25, co. 2, L. 133/1999**) non determini, di per sé, l'inapplicabilità della disposizione di esclusione dall'IRES per i proventi realizzati... sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.»

In caso contrario si conserva il regime 398/1991 → tassazione con applicazione del coefficiente del 3% e partecipazione dell'importo al plafond dei proventi commerciali

LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(circ. 01/08/2018, n. 18/E)

Effetti della Mancata comunicazione alla SIAE dell'opzione per il regime di cui alla L. 398/1991

L'art. 1, comma 1 del D.P.R. 442/1997 stabilisce che

- 1) «...L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da **comportamenti concludenti** del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili...
- 2) La **validità** dell'opzione e della relativa revoca è **subordinata** unicamente **alla sua concreta attuazione** sin dall'inizio dell'anno o dell'attività..»

In caso di mancata comunicazione dell'esercizio dell'opzione **NON SI DECADE** ma si è soggetti alla sanzione da euro 250 a euro 2.000 (art. 11 D.Lgs. 471/1997)

LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(circ. 01/08/2018, n. 18/E)

Effetti della mancata tenuta del modello previsto dal D.M. 11 febbraio 1997 (conferma circ. 24/4/2013, n. 9/E)

L'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DPR N. 544 DEL 1999 NON PREVEDE LA DECADENZA DAI BENEFICI FISCALI DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991

- 1) In caso di mancato rispetto dell'**obbligo di tenuta del modello di cui al DM 11 febbraio 1997**
- 2) In caso di mancato rispetto degli **ulteriori adempimenti (conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto ovvero versamento trimestrale dell'IVA)**

In questi casi si applicheranno *«specifiche disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997 e non la decadenza dal regime tributario ... sempre che gli inadempimenti non precludano all'Amministrazione finanziaria il riscontro documentale utile ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti ...»*

LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(circ. 01/08/2018, n. 18/E)

Effetti della mancata tenuta del rendiconto per le raccolte pubbliche di fondi (conferma circ. 24/4/2013, n. 9/E)

Nel caso di **proventi o raccolte ex art. 25, co. 2, L. 133/1999** l'adempimento si considera soddisfatto qualora i dati da inserire nel rendiconto (entrate e spese) **siano chiaramente desumibili dalla contabilità**, fermi gli obblighi della redazione e conservazione della Relazione Illustrativa.

IN TAL CASO È AMMESSO ESCLUDERE I PROVENTI DALL'IRES

Se non si è in grado di produrre la documentazione **NON SI DECADE** dal regime **forfetario**, ed anzi si applica il **coefficiente di redditività del 3%** e si fanno concorrere i proventi alla **formazione del plafond di 400.000 euro**

PRINCIPI CHE DOVREBBERO ESSERE SOTTESI AI RAPPORTI TRA CONTRIBUENTE E UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Prevalenza della forma sulla sostanza (come già pare desumersi dai chiarimenti contenuti nelle Circ. 9/2013 e 18/2018)

Tutela dell'affidamento e della buona fede nel caso di errori del contribuente (Art. 10, comma 1 dello Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge 27/07/2000 n° 212, secondo cui «*rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede*»)